



Il Presidente del Consiglio dei ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

VISTA la legge 10 novembre 2025, n. 167, recante «Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie» e, in particolare, gli articoli 4 e 5;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'articolo 5;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, recante «Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 28;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla definizione dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi secondo quanto previsto dal citato articolo 5 della legge n. 167 del 2025;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per l'impatto generazionale delle leggi, di cui all'articolo 5 della legge 10 novembre 2025, n. 167, di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.

Art. 2

(Finalità e funzioni)

1. L'Osservatorio svolge le funzioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 10 novembre 2025, n. 167. In particolare, l'Osservatorio:
 - a) definisce gli indirizzi strategici e le priorità di intervento, assicurando il coordinamento con le politiche pubbliche in materia di equità intergenerazionale;
 - b) approva il programma annuale delle attività;
 - c) monitora l'applicazione e la qualità delle valutazioni di impatto generazionale (VIG) di cui all'articolo 4 della legge n. 167 del 2025;
 - d) elabora studi, indicatori e metodologie a supporto della VIG;
 - e) promuove il raccordo con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e con le amministrazioni interessate all'attuazione della valutazione di impatto generazionale;
 - f) formula indirizzi e raccomandazioni non vincolanti alle amministrazioni competenti in materia di equità intergenerazionale nelle leggi;
 - g) verifica lo stato di attuazione delle attività e i risultati conseguiti;
 - h) redige un rapporto annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'impatto generazionale delle leggi, con particolare riguardo agli effetti ambientali e sociali delle politiche pubbliche, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 167 del 2025.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio si avvale del supporto dell'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di enti pubblici di ricerca, università, istituti di statistica e altri organismi pubblici dotati di comprovata competenza nelle materie di interesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3

(Componenti dell'Osservatorio)

1. Il Presidente dell'Osservatorio è il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.
2. Il Vicepresidente è un rappresentante del Dipartimento per le riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Oltre al Presidente e al Vicepresidente, sono componenti dell'Osservatorio:
 - a) un rappresentante del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi;
 - b) un rappresentante del Dipartimento per le riforme istituzionali;
 - c) un rappresentante del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale;
 - d) un rappresentante del Dipartimento per il programma di Governo;
 - e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
 - f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - g) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - h) un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione;
 - i) un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito;
 - l) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca.
4. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui al comma 3 è individuato un componente supplente.
5. I componenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono nominati dalle rispettive amministrazioni, restano in carica per tre anni e possono essere confermati.

Art. 4

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta l'Osservatorio;
 - b) convoca l'Osservatorio e definisce l'ordine del giorno delle relative riunioni;
 - c) assicura il coordinamento generale delle attività.
2. In relazione ai temi da trattare, possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Osservatorio i rappresentanti di amministrazioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 3.

Art. 5

(Struttura di supporto e segreteria tecnica)

1. Nell'ambito dell'attività di supporto all'Osservatorio, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione assicura altresì le attività di segreteria tecnica. A tal fine, l'Unità cura:
 - a) l'istruttoria delle attività dell'Osservatorio;
 - b) il supporto ai lavori dell'Osservatorio;
 - c) la predisposizione dei rapporti e dei documenti dell'Osservatorio.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Ai componenti effettivi e supplenti dell'Osservatorio, nonché agli ulteriori partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 2, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano